

**COMUNE DI PONTE DI PIAVE**

**FOGLIO CONDIZIONI**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**DAL 01/10/2022 AL 30/09/2025**

**con possibilità di rinnovo ulteriore biennio 01/10/2025 – 30/09/2028**

**CIG Z3137673EA**

**INDICE:**

ART.	1	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
ART.	2	PRESTAZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	3	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	4	VALORE DELL'AFFIDAMENTO/CORRISPETTIVO – COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	6	RESPONSABILITA' DEL BROKER
ART.	7	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	8	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	9	TRACCIABILITA'
ART.	10	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	11	SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	12	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
ART.	13	CONTROVERSIE
ART.	14	CLAUSOLA DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/16 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
ART.	15	DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 1 – OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Ponte di Piave, finalizzato all’individuazione delle coperture assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.

## ART. 2 – PRESTAZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario si impegna con mezzi propri e con propria organizzazione a svolgere a favore dell’Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti attività specialistiche indicate in via principale e non esaustiva:

- identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all’Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l’adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti; consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell’ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate e studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture;
- collaborazione assistenza e consulenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti e nelle fasi di procedura di gara, anche per singole polizze, mediante la predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa, compresa la predisposizione di capitolati, in tempo utile per consentire l’indizione e l’espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell’Ente. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d’asta per ogni ramo di rischio.
- individuazione delle compagnie di assicurazione entro 60 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizze/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara in caso di procedura di gara negoziata o aperta. I capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra nonché l’eventuale definizione dei criteri di valutazione dell’offerta, dovrà avvenire entro almeno 90 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizze/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara;
- assistenza e consulenza in tutte le fasi di espletamento della gara (es.: per la redazione o revisione della documentazione di gara ulteriore rispetto ai capitolati tecnici; etc.) e nella fase di stipula dei contratti assicurativi (es.: il Broker dovrà rendere al Comune una dichiarazione attestante la corrispondenza del contratto assicurativo alle condizioni previste dal capitolato tecnico di gara).
- supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra l’Ente e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull’emissione delle polizze, delle appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, a mezzo P.E.C., con almeno 30 giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell’Ente, entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa. Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell’acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere. Resta ferma l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità in capo all’Ente della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell’assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini;
- assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi: assistenza tecnica sulle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione del danno da parte delle compagnie di assicurazione. In particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini compresi quelli già in essere, che non siano stati ancora definiti. La gestione deve essere garantita senza alcun onere per l’Ente per tutti i sinistri, sia attivi che passivi e anche per quelli accaduti precedentemente all’affidamento di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, per questi il Broker dovrà farsi carico dell’acquisizione completa della documentazione presso il Broker precedente. Il Broker dovrà supportare l’Ente ai fini della corretta gestione dell’intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo

pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi di mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). Il Broker dovrà predisporre una modulistica e reportistica standard per la denuncia dei sinistri. In particolare per i sinistri attivi è richiesta la gestione stragiudiziale, compreso il cosiddetto indennizzo diretto con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;

- consulenza ed assistenza a favore dell'Amministrazione e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionale e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio;
- relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con terzi: individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica della corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme delle convenzioni o del contratto;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni dell'Ente;
- verifica del rispetto da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e, in caso di inadempienze, attuazione di azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie anche in caso di ripetute inottemperanze;
- presa in carico di segnalazioni di nuove e/o diverse esigenze assicurative da parte dell'Ente che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto. Formulazione della miglior proposta assicurativa in termini di copertura e convenienza economica a soluzione dell'esigenza segnalata;
- redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e forme dell'azione amministrativa;
- presentazione entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze del nuovo programma assicurativo dell'Ente, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;
- presentazione di un rapporto periodico almeno ogni 12 mesi sull'andamento della sinistrosità.
- resa di pareri attraverso risposte scritte a quesiti di ordine generale e particolare entro 5 giorni lavorativi nonché assistenza e consulenza a ogni Ufficio o Servizio del Comune che ne faccia richiesta su questioni in materia assicurativa o attinente;
- svolgimento di ogni altra condizione migliorativa proposta e di ogni altro servizio aggiuntivo, offerto dal Broker affidatario in sede di offerta, nei termini in essa descritti nei tempi e con le modalità indicate;
- corretta gestione del passaggio di consegne con il Broker precedentemente incaricato dall'Ente e con quello che dovesse subentrare in propria sostituzione al termine dell'affidamento al fine di garantire all'Ente la massima garanzia senza soluzione di continuità delle garanzie assicurative e dei servizi offerti.
- rispetto e puntuale osservanza del presente Foglio condizioni e di quanto indicato nel preventivo presentato.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

### ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni tre con decorrenza dal 1 ottobre 2022 e scadenza al 30 settembre 2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2028 alle medesime o più favorevoli garanzie, patti, condizioni, prezzi, disposizioni giuridiche ed economiche.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di sei mesi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

### ART. 4 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO/CORRISPETTIVO – COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

Il valore stimato dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale opzione di proroga (3 anni + 3 anni) di cui all'art. 3 del presente Foglio condizioni, ai sensi dell'art. 35 Comma 4 del D.Lgs 50/2016 è presuntivamente quantificato in Euro 27.600,00.

Il suddetto valore è calcolato applicando al valore dei premi imponibili corrisposti, una percentuale del 5 % sulle polizze R.C.A e del 12 % sulle altre coperture assicurative, per totale annuo di € 4.600,00;

Prodotto	Compagnia	Scadenza	Premio Lordo Annuo	Imponibile Annuo
TUTELA GIUDIZIARIA	AIG	30/09/2022	3.300,00	2.721,65
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	30/09/2022	4.050,00	3.312,88
R.C. GENERALE	REALE MUTUA	30/04/2023	12.370,00	10.118,60
INFORTUNI CUMULATIVA	REALE MUTUA	30/04/2023	1.163,00	1.134,63
KASKO KM	UNIPOL	30/04/2023	998,80	880,00
LIBRO MATRICOLA	UNIPOL	30/09/2022	9.536,32	7.538,60
ALL RISK PATRIMONIO	AXA ASSICURAZIONI	30/04/2023	20.260,00	16.572,60
ALL RISK PATRIMONIO Vincolato	AXA ASSICURAZIONI	30/04/2023	1.005,00	1.005,00
TUTELA GIUDIZIARIA	AIG	30/09/2022	3.300,00	2.721,65
<b>Tot.</b>			<b>52.683,12</b>	<b>43.283,96</b>

Il Broker è tenuto a collaborare alla gestione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza dell'esecuzione delle prestazioni. Detta collaborazione include, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il Comune, la gestione dei sinistri denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Foglio d'onori e non ancora chiusi, nonché la gestione dei sinistri occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'incarico.

Il Broker entrante è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendosi l'impegno di collaborare con il Broker con incarico in scadenza per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale.

### ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

#### A) Obblighi del Broker:

- 1.1 svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
- 1.2 garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- 1.3 impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico. In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto non si darà corso alla revisione dei prezzi.
- 1.4 collaborare attivamente con il referente comunale del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- 1.5 garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
- 1.6 mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- 1.7 gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente Foglio d'oneri ;
- 1.8 osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
- 1.9 osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.;
- 1.10 mettere a disposizione dell'Ente un proprio incaricati qualificati quali: un Responsabile del servizio dipendente o collaboratore dell'affidatario che dovrà essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, di cui all'articolo 109 del D.lgs. 209/2005, che oltre a possedere significativa esperienza nel settore assicurativo e specifica esperienza nei rapporti con PA., sarà specializzato in particolare nella gestione dei servizi oggetto del contratto, e dei referenti o figure del gruppo di lavoro dedicato indicato in sede di preventivo. Ove l'Ente ritenga che le figure professionali proposte non siano idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione al Broker, il quale sarà tenuto a sottoporre una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Il Broker, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità e l'Ente si riserva peraltro la facoltà di chiedere la sostituzione o l'integrazione delle risorse utilizzate;
- 1.11 garantire i servizi di cui al presente Foglio condizioni, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati al bisogno, e comunque almeno una volta ogni 6 mesi, presso la sede municipale del Comune. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente. Il Broker si obbliga espressamente a garantire la reperibilità telefonica di tutti i soggetti sopra indicati nei giorni lavorativi almeno nelle fasce orarie 8.45 -13.30 e 14.30-18.00, con adeguata sostituzione nei periodi di congedo o malattia.

#### **B) Attività di competenza dell'Ente:**

- 1 le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- 2 l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto delle polizze nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- 3 la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- 4 l'inserimento della clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.
- 5 la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker su tutta l'attività assicurativa.
- 6 il versamento al Broker dei premi di assicurazione dovuti e la comunicazione tempestiva ad esso di qualsiasi accadimento, attività, situazione, evento, casualità inerente l'attività dell'Ente che:
  - rappresenti sinistro attivo o passivo;
  - comporti variazioni di rischio .

#### **ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

Il Broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto ed è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.

Il Broker assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al Comune, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di proprietà e pertinenza dei citati soggetti, con espressa esclusione del Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il Broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dei dipendenti o dei collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi

(contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con massimali non inferiori agli importi stabiliti annualmente dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, dell'impresa di brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Ente.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto. Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

Ove il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative sopra descritte, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **ART. 7- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non ha l'obbligo di redazione del DUVVI in quanto non sono presenti rischi da interferenze perché trattasi di attività intellettuale.

#### **ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

## **ART. 9 - TRACCIABILITA'**

Il Broker si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune di Ponte di Piave per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune di Ponte di Piave avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

## **ART. 10 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA**

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti *di qualificazione professionale necessari*, effettuato le comunicazioni previste dalle norme vigenti e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

## **ART. 11 – SUBAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Data la peculiarità del servizio di brokeraggio assicurativo è auspicabile l'esecuzione del servizio in capo al soggetto affidatario. E' tuttavia ammesso il sub-appalto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'eventualità esclusivamente per le seguenti attività: gestione sinistri attivi, eventuale stima dei beni ai fini assicurativi, corsi di formazione ed eventuali altre attività che non siano strettamente correlata all'attività principale del Broker.

Prima della stipula del contratto i sub-appaltatori saranno oggetto di verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità ed i tempi previsti per le medesime verifiche nei confronti dell'appaltatore.

## **ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C. o a mezzo telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;
2. accertamento di false dichiarazioni rese e il mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto contenuto nell'offerta;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

## **ART. 13 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa al presente affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

**ART. 14 – CLAUSOLA DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/16 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)**

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto il soggetto economico sarà nominato RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali di titolarità del Comune. Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare mediante (TRASMISSIONE, VPN, CLOUD) o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. Durata dei trattamenti Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

**ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Foglio condizioni si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per quanto riguarda il servizio di brokeraggio si richiamano il D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. e i Regolamenti ISVAP ora IVASS vigenti. Si intendono comunque espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti inerenti al servizio oggetto del presente foglio condizioni ed alle attività ad esso connesse e correlate.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal preventivo presentato secondo le indicazioni dell'Avviso di indagine esplorativa;
- dal presente Foglio condizioni;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, inerente il servizio oggetto del presente Foglio condizioni ed alle attività ad esso connesse e correlate.